IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della Sig.ra KUZMA Mar'Yana, cittadina ucraina, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica di "parrucchiere-stilista" conseguita con il

"Dyplom Molodshogo Specialista BK n. 30192622" rilasciato in data 19.06.2006 dal Ministero dell'Istruzione e delle Scienze ucraino, al termine del corso di "arte di parrucchiere e cosmetici decorativi" della durata di 1 anno e 10 mesi (con periodo di "tirocinio produttivo" di 27 settimane e tirocinio antecedente alla tesi di 9 settimane) effettuato presso l'Istituto tecnico Statale del Design di Lviv (Ucraina), scuola legalmente riconosciuta, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che l'Ambasciata d'Italia in Kiev dichiara che la predetta istituzione al momento del conseguimento del titolo era di natura giuridica statale, di livello post secondario non-universitario dell'ordinamento scolastico ucraino e che il titolo di studio consente l'accesso, in loco, all'Università;

CONSIDERATO che l'interessata ha documentato di aver maturato, in Italia, esperienza professionale dal 01.01.2015 alla data di presentazione della domanda (03 marzo 2016) in qualità di titolare di impresa di acconciatura, con responsabile tecnico e, precedentemente, dal novembre 2011 al novembre 2014 in qualità di lavoratrice subordinata presso impresa del settore con mansione di apprendista parrucchiere;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 30 marzo 2017, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Benessere ha ritenuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo di qualifica professionale idoneo ed attinente all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i ed ha determinato di accogliere la domanda dell'interessata senza la necessità di un provvedimento di compensazione considerando la citata esperienza professionale, maturata in Italia dalla richiedente, a scomputo della misura compensativa altrimenti necessaria in quanto la formazione impartita in Ucraina, sia in termini di durata che di contenuto, è molto diversa da quella impartita in Italia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 04 marzo 2016 dal delegato dell'interessata tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari al Ministero dello Sviluppo economico codice IBAN IT39O0100000324350018360, capitolo di entrata 3603;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra KUZMA Mar'Yana, cittadina ucraina, nata a Chervonograd (Ucraina) il 26 ottobre 1987, è riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo di qualifica professionale citato in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza necessità di misure compensative valutato lo scomputo dell'esperienza professionale maturata in Italia e citata in premessa.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 24 maggio 2017

IL VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO
Marco Maceroni